

Roma, 21 dicembre 2021

Circolare n. 324/2021

Oggetto: Trasporti eccezionali – Nuova modifica dell’art.10 del CdS – Art. 7-bis della Legge 17.12.2021 n.215, di conversione del DL n.146/2021, pubblicata sulla G.U. n.301 del 20.12.2021.

Il Decreto Legge n.146/2021 (DL Fiscale) è stato convertito in legge.

Durante l’iter parlamentare di conversione, grazie a un emendamento fortemente sostenuto dalla Confetra nonché da molti comparti dell’industria, è stata sostanzialmente ripristinata la normativa sul trasporto eccezionale di cui all’art. 10 c.2 lett.b del CdS vigente al 9 novembre che prevede la possibilità di effettuare un trasporto eccezionale di carichi divisibili fino al limite massimo di carico di 108 tonn, limite peraltro superabile nel caso sia trasportato un pezzo unico indivisibile.

Sono state introdotte disposizioni che dovranno essere attuate con successivo decreto del MIMS, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, dell’ANSFISA e della Conferenza Unificata, che porteranno a una rivisitazione complessiva della materia ai fini della sicurezza della circolazione.

In particolare il suddetto provvedimento dovrà adottare apposite linee guida finalizzate a:

- assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché a valutare la compatibilità dei trasporti eccezionali con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione coerentemente a quanto previsto dal sistema di monitoraggio (realizzato e gestito dal MIMS in virtù della L.n.130/2018 – *DL Genova*) per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità;
- stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali fino a 108 tonn, nonché per quelli di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa, comprendenti le specifiche attività di verifica preventiva, di compatibilità e di monitoraggio e controllo delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti che le amministrazioni interessate dovranno effettuare in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti eccezionali prima del rilascio delle autorizzazioni, nonché le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e comunque non oltre il 30 aprile 2022 i trasporti eccezionali fino a 108 tonn già autorizzati conservano la loro validità, mentre per quelli nuovi varranno le regole già in vigore fino al 9 novembre; peraltro le nuove autorizzazioni potranno essere concesse solo per i carichi fino a 86 tonn.

Infine, è stato previsto fin da ora che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali devono essere concesse con provvedimento espresso da parte delle amministrazioni a cui viene fatta richiesta, eliminando pertanto l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [285/2021](#)
Allegato uno
D-Gr/gr*

G.U. n.301 del 20.12.2021

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 7 bis

**Disposizioni urgenti in materia di trasporti
in condizioni di eccezionalita'**

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalita' indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;

b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio, nonche' della valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in

condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita' del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;

3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita', differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';

4) le specifiche modalita' di transito del trasporto eccezionale».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita', fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

***** OMISSIS *****

FINE TESTO